



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2013 (06.05)
(OR. en)**

8988/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0194 (COD)**

**PECHE 182
CODEC 941**

RELAZIONE

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. prop. Comm.: 12516/11 ENV 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (prima lettura)
- *Stato dei lavori*

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").
2. La proposta di OCM fa parte del pacchetto di riforma della PCP e ha lo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della proposta di nuovo regolamento sulla PCP. Tra gli obiettivi figurano:
 - la semplificazione delle procedure giuridiche e degli obblighi in materia di presentazione delle relazioni;
 - il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni professionali;
 - una riduzione del sostegno al mercato (soppressione dell'attuale sistema del prezzo di ritiro e eliminazione progressiva dell'aiuto all'ammasso) e
 - migliore informazione dei consumatori.

3. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012¹.
4. A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 2012².
5. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2012³.
6. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha esaminato gli emendamenti del Parlamento tra gennaio e il 5 febbraio 2013.
7. Il 13 marzo 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha adottato un mandato di negoziato⁴ per un trilogio informale con il Parlamento europeo tenutosi il 27 febbraio 2013. Un secondo trilogio si è svolto il 27 marzo 2013 sulla base di una revisione del mandato effettuata il 20 marzo 2013⁵. I triloghi hanno prodotto una convergenza delle posizioni verso un compromesso su gran parte delle questioni politiche e tecniche.
8. Il Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 22 aprile 2013 è stato informato sullo stato dei lavori⁶.
9. Un terzo trilogio è previsto per l'8 maggio 2013. Il Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 13 e 14 maggio 2013 sarà informato sull'esito di tale riunione.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

10. Le principali questioni in sospeso riguardano l'informazione obbligatoria dei consumatori (articoli 42, 43 e 44) e gli atti delegati (articoli 24, 33, 41 e 46).

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

² Doc. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445.

³ Doc. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390.

⁴ Doc. 6457/13 PECHE 59 CODEC 341.

⁵ Docc. 7160/13 PECHE 82 CODEC 496 e 6457/2/13 REV 2 PECHE 59 CODEC 341.

⁶ Doc. 7959/13 PECHE 120 CODEC 681.

11. Per quanto riguarda l'informazione obbligatoria dei consumatori, il Consiglio ha posto l'accento sull'opportunità di non includere la data di cattura (posizione della Commissione) o la data di sbarco (posizione del Parlamento) tra le informazioni obbligatorie, dato che non sono sufficientemente pertinenti per i consumatori e potrebbero effettivamente trarli in errore riguardo alla qualità dei prodotti. La posizione del Parlamento europeo prevede inoltre informazioni obbligatorie sugli attrezzi utilizzati e sullo stock ittico di provenienza nonché un'indicazione più dettagliata della zona di cattura del pesce selvatico. Il Parlamento europeo sta rivedendo la propria posizione ma non si è ancora raggiunta una convergenza.

La Commissione insiste sulla "data di cattura" perché è un'informazione resa disponibile dall'obbligo di tracciabilità, pertinente per il consumatore e utile per la differenziazione del prodotto. La spiegazione è che la data di cattura, che secondo il regolamento di esecuzione della Commissione¹ deve essere fornita all'atto della prima vendita, può comprendere più giorni o un periodo di tempo corrispondente a più date di cattura. Durante il dibattito su come procedere, è stato anche suggerito che alcune informazioni supplementari potrebbero essere fornite obbligatoriamente nel codice a barre o in un altro codice riportato sul prodotto. La Commissione insiste inoltre per aumentare le informazioni obbligatorie sui prodotti conservati.

12. Sulla questione degli atti delegati, il Consiglio si è espresso a favore degli atti di esecuzione e appoggia l'introduzione nel regolamento dei necessari dettagli. Il Parlamento europeo, sulla base di un parere giuridico interno, ha espresso perplessità su alcune di queste proposte (articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e d), articolo 34, lettera a), e articoli 41 e 46) ritenendo che le questioni rientrino nella regolamentazione secondaria piuttosto che nell'armonizzazione dell'applicazione. La Commissione insiste sui conferimenti di poteri previsti nella sua proposta. Il Consiglio fornirà a breve ulteriori proposte redazionali informali per sottolineare la natura propria degli atti di esecuzione.

¹ Articolo 67, paragrafo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.